



ASSOCIAZIONE
QUARTIERE
RIVAPIANA
M I N U S I O

Via Rivapiana 50
6648 Minusio
www.rivapiana.net
e-mail: info@rivapiana.net

Tribunale cantonale amministrativo
Tribunale d'appello
Palazzo di giustizia
Va Pretorio 16
6901 Lugano

Minusio, 17 aprile 2009

Osservazioni sul ricorso dell'11 settembre 2008 del Comune di Minusio, "Non approvazione dell'aumento dell'i.s. per l'Area speciale riva lago", Incarto n 90.2008.46-49

Si fa notare che il territorio alla Riva è naturalmente disomogeneo, d'un lato proprio per l'esistenza di un nucleo densamente edificato, dall'altro per l'edificazione cellulare, frammista a zone verdi che rappresenta la tipicità della zona al lago.

Le argomentazioni formulate nel ricorso promosso dal Municipio di Minusio (B.IV.4- pag 14-15) non apportano nulla di nuovo per avvalorare la tesi di un aumento dell'i.s per l'Area speciale riva lago; anzi mediante un'interpretazione inadeguata dei dati si tende a fuorviare la comprensione della realtà. Infatti:

- affermando che le costruzioni sorte su 36 fondi dei 48 edificati già hanno un indice i.s. superiore a 0.2. si tende a indurre che occorra un adeguamento dei una minoranza dei fondi. Il ragionamento pecca di logica in quanto, d'un lato molti di tali fondi sono stati edificati in tempi precedenti alla stesura del primo PR e si trovano nella zona nucleo; d'altro canto non tiene conto della superficie dei 12 fondi in questione
- i ricorrenti asseriscono che l'aumento di i.s. non porta ad una maggior intensità insediativa, bensì ad una maggior edificabilità di qualità e standing realizzativi. Ciò può essere al limite un auspicio, ma non è garanzia di nulla. Una volta acquisito il nuovo i.s. il proprietario ha il diritto di costruire in ossequio alle norme di PR che non pongono alcuna regolamentazione per quanta riguarda lo standing.
- un bonus per attività alberghiera non significa automaticamente aumento del traffico, contrariamente ai fondi privati che se edificati aumentano il traffico veicolare, quello alberghiero può esser regolamentato (bus navetta)

Ribadendo quanto scritto nel nostro ricorso attiriamo altresì l'attenzione su un'assenza marcata di sistematicità e di priorità per quanto concerne la gestione del territorio comunale, in particolare di quello oggetto del nostro scritto.

Se da un lato nelle affermazioni generali che sottendono il PR si fa stato di salvaguardare il territorio e gli abitanti, nelle misure che regolamentano l'uso, le scelte sono a volte in contrasto e/o v'è tendenza all'applicazione di una logica del tipo "adeguarsi" e/o del non scegliere le priorità. Nel caso specifico della Zona al lago mancano gli obiettivi quantitativi e qualitativi tali da regolarne un chiaro sviluppo futuro. Detto altrimenti non v'è analisi alcuna

delle implicazioni, delle ripercussioni derivanti dalla modifica sostanziale dell'uso del territorio: maggior edificazione, alterazione della morfologia naturale, maggior traffico, maggiori infrastrutture (per esempio ampliamento e potenziamento delle canalizzazioni ecc.)

Per quanto concerne Via alla Riva va ribadita la sua importanza, infatti essa rappresenta un tratto di strada che appartiene alle "vie di comunicazione storiche della Svizzera", in quanto parte integrante di quella denominata un tempo "via Francesca" (vedi doc. IVS TI 1.1.14) e come tale soggiace a protezione secondo fondamenti legislativi dell'Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera fissati nella Costituzione federale e nella Legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

Sulla questione del traffico e la sua gestione in Via alla Riva la nostra Associazione, nel passato, si è fatta interprete di varie azioni tra cui ricorsi, al fine di promuovere la Zona pedonale.

In sostanza Via alla Riva, definita "Zona pedonale", sottostà alle leggi e alle ordinanze federali in materia (Legge federale sulla circolazione stradale). Sul traffico lento vanno altresì ricordate le disposizioni specifiche dell'Ufficio federale delle strade USTRA . Si rinvia ai documenti specifici dell' Ufficio federale delle strade USTRA, tra i "Il traffico lento nei progetti d'agglomerato" documentazione sul traffico lento) No 112).

Tutto l'insieme di questi dispositivi risulta quindi assai ampio. Ragioni per cui:

1. Il traffico di Via alla Riva è Traffico lento e come tale deve essere protetto e migliorato.
2. Già l'attuale situazione è inaccettabile : traffico ciclistico e veicolare intenso.
3. La Confederazione si impegna per aumentare il traffico lento e assicurargli maggiore sicurezza (vedi allegato "Traffico lento")
4. Risulta necessario diminuire il traffico di veicoli che rappresentano un continuo pericolo per i pedoni.
5. L'USTRA promuove nuovi progetti, emana direttive per i Comuni ed i Cantoni.
6. La priorità va quindi data al progetto "Traffico lento" alla Via alla Riva garantendo qualità e sicurezza.

Un aumento del traffico di mezzi privati e delle uscite private dalle parcelle confinanti è in opposizione con quanto la politica svizzera dei trasporti si prefigge.

In sintesi

L'Associazione ritiene che la decisione del C.di S. riconosca la tipicità del luogo e crei le condizioni per salvaguardare un'unicità territoriale di valore cantonale.

Un raddoppio dell'i.s , aggiunto all'aumento del 50% dell'i.o non contestato e già integrato nel nuovo PR, offrirebbe nuove potenzialità di edificazione, modificando radicalmente la situazione con conseguenze e impatto edificatorio e di circolazione veicolare nefasti e soprattutto irreversibili.

Pertanto:

- a) chiediamo che;il ricorso sia respinto
- b) chiediamo che; la decisione del Consiglio di Stato con le relative modifiche sia confermata
- c) protestiamo spese e ripetibili.

Con ossequio

Per il comitato dell'Associazione Quartiere Rivapiana

Ferruccio D'Ambrogio
presidente

Lodovico Lurati
vicepresidente